

TRATTATO  
TRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE ED IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA  
PENALE

Il Governo della Repubblica Popolare Cinese ed il Governo della Repubblica italiana, di seguito denominate "le Parti",

Al fine di rendere più efficace la cooperazione tra i due paesi in relazione all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio:

Hanno deciso di stipulare il presente Trattato e

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1  
Campo di Applicazione

1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.

2. Tale assistenza comprende:

- (a) la notifica di documenti relativi a procedimenti penali;
- (b) l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni;
- (c) l'assunzione e la trasmissione di perizie;
- (d) l'invio di documenti, atti ed elementi di prova;
- (e) la ricerca e l'identificazione di persone;
- (f) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti;
- (g) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o partecipare ad altri atti processuali;
- (h) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti e sequestri di beni;
- (i) la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato;

- (j) la comunicazione dell' esito dei procedimenti penali e la trasmissione di informazioni desunte dagli archivi giudiziari;
  - (k) lo scambio di informazioni in materia di diritto; e
  - (l) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte richiesta.
3. Il presente Trattato non si applica:
- (a) all' estradizione di persone;
  - (b) all' esecuzione di sentenze penali o decisioni pronunciate nella Parte richiedente, salvo quanto consentito dalle leggi della Parte richiesta e dal presente Trattato;
  - (c) al trasferimento della persona condannata ai fini dell' esecuzione della pena; e
  - (d) al trasferimento dei procedimenti penali.
4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti.

## Articolo 2 Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti trasmettono le richieste di assistenza e comunicano direttamente tra loro nelle questioni relative all' assistenza richieste.

2. Le Autorità Centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica Popolare Cinese ed il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana.

3. Ciascuna Parte comunica all' altra gli eventuali cambiamenti dell' Autorità centrale designata tramite il canale diplomatico.

## Articolo 3 Rifiuto o Rinvio dell' Assistenza

1. La Parte richiesta può rifiutarsi di concedere l' assistenza:
- (a) se la domanda si riferisce a una condotta che non costituisce reato ai sensi delle leggi della Parte richiesta;
  - (b) se la Parte richiesta ritiene che la domanda si riferisca ad un reato di natura politica, ad eccezione dei reati di terrorismo o dei reati che non si considerino come illeciti

politici in base alle Convenzioni internazionali dei quali entrambi gli Stati siano Parti;

- (c) se la domanda si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare ai sensi delle leggi della Parte richiedente;
  - (d) se sussistono fondati motivi per la Parte richiesta di ritenere che la domanda sia stata avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti alla sua razza, sesso, religione, nazionalità o opinione politica ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
  - (e) se la Parte richiesta ha già promosso o concluso un procedimento penale o se ha già pronunciato una sentenza definitiva a carico della stessa persona indagata o imputata per lo stesso reato menzionato nella domanda;
  - (f) se la Parte richiesta ritiene che l' accoglimento della domanda possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.
2. La Parte richiesta può rinviare la concessione dell' assistenza se l' esecuzione di una domanda interferisce con un procedimento penale in corso nella Parte richiesta.
  3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l' esecuzione, la Parte richiesta ha la facoltà di valutare se l' assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. Se la Parte richiedente accetta l' assistenza a tali condizioni, è tenuta a rispettarle.
  4. Qualora la Parte richiesta rifiuti o rinvi l' assistenza, dovrà informare la Parte richiedente delle ragioni del rifiuto o del rinvio.

#### Articolo 4

##### Forma e Contenuto delle Richieste

1. La richiesta deve essere formulata per iscritto e recare la firma o il timbro dell' autorità richiedente in conformità alle norme interne.
2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue:

- (a) il nome dell' autorità competente che conduce il procedimento penale a cui si riferisce la richiesta;
  - (b) una indicazione della natura del reato cui si riferisce la richiesta, una esposizione dei fatti e l' indicazione delle norme che prevedono il reato;
  - (c) una descrizione delle attività richieste.
3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresì contenere quanto segue:
- (a) informazioni sull' identità e sulla residenza della persona di cui è richiesta la testimonianza;
  - (b) informazioni sull' identità e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualità in relazione al procedimento;
  - (c) informazioni sull' identità e sul luogo in cui la persona da rintracciare o da identificare può trovarsi;
  - (d) una descrizione del luogo o dell' oggetto da ispezionare o esaminare;
  - (e) una descrizione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite nel dare esecuzione alla richiesta indicandone le ragioni;
  - (f) una descrizione del luogo da perquisire e l' indicazione dei beni da ricercare ai fini delle indagini, congelamento e sequestro;
  - (g) una descrizione delle esigenze di riservatezza e le ragioni che la motivano;
  - (h) informazioni sulle indennità e sulle spese cui ha diritto colui che viene invitato a presentarsi presso la Parte richiedente in qualità di testimone o perito; e
  - (i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l' esecuzione della richiesta.
4. Se la Parte richiesta ritiene che il contenuto della domanda non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.
5. Le richieste e la documentazione giustificativa presentate ai sensi del presente articolo devono essere accompagnate da una traduzione nella lingua della Parte richiesta.

## Articolo 5 Esecuzione delle Richieste

1. La Parte richiesta si impegna a dare immediatamente esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione nazionale.

2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte richiesta ha facoltà di eseguire la domanda di assistenza secondo le modalità stabilite dalla Parte richiedente.

3. Le Parti possono raggiungere un accordo per utilizzare collegamenti in videoconferenza allo scopo di assumere testimonianze o dichiarazioni in particolari situazioni, nei limiti in cui ciò sia possibile e non contrasti con la legislazione di entrambe le Parti.

4. La Parte richiesta si impegna ad informare tempestivamente la Parte richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della domanda. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, la Parte richiesta deve darne immediata comunicazione alla Parte richiedente, indicandone i motivi.

#### Articolo 6

##### Riservatezza e Principio di specialità

1. La Parte richiesta attribuisce carattere di riservatezza alla domanda, inclusi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto in esecuzione della stessa, se così domandato dalla Parte richiedente. Qualora la richiesta non possa essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, la Parte richiesta deve informare la Parte richiedente, la quale deciderà se la richiesta debba avere egualmente esecuzione.

2. La Parte richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dalla Parte richiesta, se così richiesto da quest'ultima, oppure utilizza dette informazioni o prove unicamente secondo le modalità e alle condizioni specificate dalla Parte richiesta.

3. La Parte richiedente si impegna a non utilizzare alcuna delle informazioni o delle prove ottenute ai sensi del presente Trattato per fini diversi da quelli indicati nella domanda, senza previa autorizzazione della Parte richiesta.

#### Articolo 7

##### Notifica di Documenti

1. La Parte richiesta, in conformità della sua legislazione nazionale e su domanda, provvede alla notifica dei documenti trasmessi dalla Parte richiedente.

2. La parte richiesta, dopo avere effettuato la notifica, fa pervenire alla Parte richiedente un attestato di avvenuta notifica, con l' indicazione della data, del luogo e delle modalità della notifica e recante la firma o il timbro dell' autorità notificante. Qualora la notifica non possa essere effettuata, la Parte richiedente ne sarà informata e le saranno comunicati i motivi.

## Articolo 8 Assunzione Probatoria

1. La Parte richiesta, in conformità alla sua legislazione nazionale, procede all' assunzione delle prove richieste e alla loro trasmissione alla Parte richiedente.

2. Nei casi in cui la domanda di assistenza riguardi la trasmissione di documenti o atti, la Parte richiesta ha facoltà di trasmetterne copie o fotocopie certificate conformi. Tuttavia, laddove la Parte richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, la Parte richiesta si impegna a soddisfare tale esigenza nei limiti del possibile.

3. Laddove ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta, i documenti e l' altro materiale da trasmettere alla Parte richiedente in conformità del presente articolo devono essere certificati secondo le modalità stabilite dalla Parte richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione della Parte richiedente.

4. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta se quest' ultima ne fa domanda.

5. Laddove ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta, quest' ultima può autorizzare le persone specificate nella domanda ad essere presenti all' esecuzione della richiesta. Le persone così autorizzate possono, tramite le Autorità competenti della Parte richiesta, rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza giudiziaria. A tal fine, la Parte richiesta si impegna ad informare tempestivamente la Parte richiedente circa la data e il luogo dell' esecuzione della richiesta.

## Articolo 9

## Rifiuto di rendere testimonianza

1. La persona chiamata a rendere testimonianza ai sensi del presente Trattato ha la facoltà di rifiutarsi di testimoniare qualora la legislazione della Parte richiesta consenta a questa persona di non rendere testimonianza in circostanze analoghe.

2. La persona chiamata a rendere testimonianza ai sensi del presente Trattato ha la facoltà di rifiutarsi di testimoniare anche in tutti i casi in cui la legislazione della Parte richiedente lo consenta quando la Parte stessa ne abbia fatto espressa menzione nella domanda.

## Articolo 10

### Comparizione di testimoni e periti nel territorio della Parte Richiedente

1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, invita una persona a comparire dinanzi all' Autorità competente nel territorio della Parte richiedente in qualità di testimone o perito. Quest' ultima indica la misura in cui sono concesse alla persona citata indennità e rimborsi spese. La Parte richiesta informa tempestivamente la Parte richiedente della disponibilità di tale persona.

2. La Parte richiedente trasmette alla Parte richiesta la richiesta di notifica dell' invito a comparire dinanzi ad un' autorità del territorio della Parte richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte richiesta abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.

## Articolo 11

### Trasferimento temporaneo di persone detenute

1. La Parte richiesta ha facoltà, su domanda della Parte richiedente, di trasferire temporaneamente una persona detenuta nel proprio territorio nella Parte richiedente al fine di comparire dinanzi ad un' autorità competente per rendere testimonianza o partecipare ad altri atti processuali, a patto che la persona vi acconsenta e che sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.

2. La Parte richiedente trattiene la persona trasferita in stato di detenzione.

3. La Parte richiedente riconsegna immediatamente alla Parte richiesta la persona trasferita al termine delle attività di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Ai fini del presente articolo, alla persona trasferita sarà riconosciuto, ai fini dell' esecuzione della pena inflitta nella Parte richiesta, il periodo trascorso in stato di detenzione nella Parte richiedente.

## Articolo 12

### Garanzie per testimoni e periti

1. Il testimone o il perito che si trova nel territorio della Parte richiedente non sarà indagato, perseguito, arrestato o sottoposto ad altra misura privativa della libertà personale dalla Parte richiedente in relazione a fatti od omissioni precedenti alla sua entrata in quel territorio, così come non sarà costretto a rendere testimonianza o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella domanda, se non previo consenso della Parte richiesta e della persona.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata non ha lasciato il territorio della Parte richiedente entro quindici giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria oppure se, avendolo lasciato, volontariamente vi fa ritorno. Tuttavia, tale termine temporale non comprende il periodo durante il quale la persona non riesce a lasciare il territorio della Parte richiedente per ragioni estranee alla sua volontà.

3. La persona che si rifiuta di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli articoli 10 o 11 non sarà passibile, per il suo rifiuto, di sanzioni o altre misure coercitive privative della libertà personale.

## Articolo 13

### Attività di indagine, perquisizione, congelamento e sequestro di beni

1. La Parte richiesta, nella misura consentita e in conformità della sua legislazione nazionale, dà esecuzione alle richieste di indagine sui beni, di perquisizione, congelamento e sequestro delle cose pertinenti al reato.



2. La Parte richiesta fornisce alla Parte richiedente le informazioni relative all' esecuzione della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo .

3. Fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede e la possibilità di riconsegna di detti beni al legittimo proprietario, la Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, può mettere a disposizione di quest' ultima le cose oggetto di sequestro in conformità della propria legislazione nazionale. Se la consegna di dette cose è sottoposta a condizione dalla Parte richiesta la Parte richiedente deve rispettare detta condizione.

#### Articolo 14 Accertamenti bancari

1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica indagata o imputata è titolare di uno o più conti bancari presso le banche ubicate nel suo territorio. La Parte richiesta comunica senza indugio alla Parte richiedente l' esito degli accertamenti effettuati.
2. L' assistenza non può essere rifiutata, a norma del presente articolo, per motivi di segreto bancario.

#### Articolo 15 Sequestro dei proventi e delle cose pertinenti al reato. Confisca.

1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, esegue gli accertamenti e le indagini richiesti per provare se nel suo territorio siano presenti proventi di reati o cose pertinenti al reato e comunica alla Parte richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta le ragioni che la inducono a ritenere che nel territorio di quest' ultima possano trovarsi proventi o cose pertinenti al reato.

2. Una volta rintracciati i presunti proventi o cose pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare i proventi e le cose pertinenti al reato.

3. Su domanda della Parte richiedente la Parte richiesta, nel rispetto delle condizioni concordate tra le Parti, trasferisce alla Parte richiedente, in tutto o in parte, i proventi e le cose

pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni.

4. Nell' applicare il presente articolo saranno comunque rispettati i diritti della Parte richiesta e dei terzi su tali proventi e cose pertinenti al reato.

#### Articolo 16

##### Scambio di informazioni sui procedimenti penali

La Parte richiesta trasmette alla Parte richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e le condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini della Parte richiedente.

#### Articolo 17

##### Scambio di informazioni sulla legislazione

Le Parti, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o che erano in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all' applicazione del presente Trattato.

#### Articolo 18

##### Esclusione della legalizzazione

La trasmissione dei documenti ai sensi del presente Trattato non richiede alcuna forma di legalizzazione.

#### Articolo 19

##### Spese

1. La Parte richiesta sostiene i costi per l' esecuzione della rogatoria. Tuttavia sono a carico della Parte richiedente:

(a) le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte richiesta per le persone di cui all' articolo 8 paragrafo 5:

(b) le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte richiedente per le persone di cui all' articolo 10:

(c) le spese relative all' esecuzione della richiesta di cui all' articolo 11:

- (d) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
- (e) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato;
- (f) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.

2. Se risulta chiaro che l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione dei costi.

#### Articolo 20

##### Altre basi per la cooperazione

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di concedersi reciproca assistenza conformemente ad altri accordi internazionali applicabili o alla legislazione nazionale.

#### Articolo 21

##### Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione e all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità centrali.

Qualora esse non raggiungano un accordo, sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

#### Articolo 22

##### Entrata in vigore e cessazione

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati presso Roma.
2. Il presente Trattato entra in vigore il trentesimo giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.


3. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all' altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.

4. Il presente Trattato si applica a qualsiasi richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche qualora gli atti o le omissioni siano stati commessi prima dell' entrata in vigore del presente Trattato.

IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti, all' uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Roma il giorno 17 del mese ottobre  
dell'anno 2010 in duplice esemplare nelle lingue cinese, italiana ed inglese, tutti i testi ugualmente autentici. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo della  
Repubblica Popolare cinese



Per il Governo della  
Repubblica italiana

